

Art. 10.

Presso gli Uffici del Genio Civile capoluoghi di provincia, è istituita un'apposita Commissione tecnica composta dal responsabile di tale ufficio, con funzioni di Presidente, da un Urbanista, funzionario dell'Assessorato del ramo, dal Medico Provinciale, dal Provveditore agli Studi, dal Presidente provinciale dell'O.N.M.I., da un funzionario regionale o loro delegati. Qualora l'area ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o monumentale, la Commissione sarà integrata dal Sovrintendente ai Monumenti della Campania o suo delegato. La predetta Commissione ha il compito di accertare l'idoneità dell'area prescelta, anche per la parte urbanistica, e di esprimere parere obbligatorio sotto il profilo tecnico, edilizio, sanitario, pedagogico, ed organizzativo sul progetto esecutivo.

Qualora la scelta dovesse ricadere su suoli o edifici diversi da quelli all'uopo previsti dal Piano Regolatore e dal programma di fabbricazione, la scelta stessa costituisce variante ai citati strumenti urbanistici.

La dichiarazione di idoneità dell'area prescelta per la costruzione dell'asilo-nido equivale a dichiarazione di "pubblica utilità" mentre l'approvazione degli atti progettuali da parte dell'organo regionale costituisce dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dell'opera.

L'asilo-nido deve essere istituito in zona salubre ed essere dotato di uno spazio esterno attrezzato a verde.

Ogni asilo deve essere progettato per un numero di posti non inferiore a 30 e non superiore a 60.

Deve disporre di una sala di visita medica, di una sala di isolamento, di adeguati servizi igienici e di distinti ambienti per divezzi e lattanti, per la refezione, il gioco ed il riposo.